

SOMMARIO

Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e la Geotermia
Anno XLIX - n° 10

Direttore responsabile:
GILBERTO DIALUCE

Redazione:
MARIA BEATRICE DE AMICIS

Grafica e impaginazione:
OMBRETTA COPPI

AVVERTENZE

- IDROCARBURI - Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE Pag 5



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI

- **ANZI** - Istanza di permesso di ricerca (Potenza) - Società ENI Divisione E&P Pag. 6
- **SATRIANO DI LUCANIA** - Istanza di permesso di ricerca (Potenza) - Società ENI Divisione E&P Pag. 8
- **LA CERASA** - Istanza di permesso di ricerca (Potenza) - Società Shell Italia E&P Pag. 10
- **MONTE CAVALLO** - Istanza di permesso di ricerca (Potenza, Salerno) - Società Shell Italia E&P Pag. 12
- **PIGNOLA** - Istanza di permesso di ricerca (Potenza) - Società Shell Italia E&P Pag. 15
- **MOLINELLA** - Istanza di permesso di ricerca (Bologna, Ferrara) - Società Compagnia Generale Idrocarburi Pag. 17

■ PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO

- **MONTALBANO** - Decreto ministeriale 8 settembre 2005 di conferimento del permesso di ricerca (Matera) - Società Vega Oil (r.u.) Pag. 19

	<p>DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MONTORSI - Decreto ministeriale 8 settembre 2005 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca (Benevento, Campobasso, Foggia) - Società Edison <i>Pag. 24</i> <hr/> <p> Istanze di concessione di coltivazione</p> <p> Concessioni di coltivazione</p> <p>ISTANZE DI PROROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SERRA PIZZUTA - Istanza di proroga (Matera) - Società ENI <i>Pag. 25</i> ▪ MANCHE DI CIMALIA - Istanza di proroga (Catanzaro, Cosenza) - Società ENI <i>Pag. 25</i>
	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE</p> <p> Istanze di permesso di prospezione</p> <p>ISTANZE DI PERMESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ d4E.P.-SA - Istanza di permesso (Golfo di Cagliari e Mare Mediterraneo, Zona E) - Società SARTEC <i>Pag. 26</i> <p> Permessi di prospezione</p> <p> Istanze di permesso di ricerca</p> <p> Permessi di ricerca</p> <p>ISTANZE DI PROROGA E RIDUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ B.R263.ET - Istanza di proroga e riduzione dell'area (Mare Adriatico, Zona B) - Società ENI (r.u.) <i>Pag. 28</i> <hr/> <p> Istanze di concessione di coltivazione</p> <p> Concessioni di coltivazione</p> <p>DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ C.C3.AG - Decreto ministeriale 20 ottobre 2005 di modifica del programma di lavoro (Canale di Sicilia, Zona C) - Società ENIMED <i>Pag. 30</i>



MERCATO DEL GAS NATURALE



GEOTERMIA

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE




LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

- Per opportuna conoscenza e per i riflessi nell'uso di prodotti esplosivi nelle attività di ricerca e coltivazione idrocarburi, si riportano le recenti disposizioni in materia di misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, che impongono speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di prodotti esplosivi *Pag. 32*



REGIONE SICILIA



DATI STATISTICI




INDIRIZZI

- MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE *Pag. 41*



ELENCHI DELLE ISTANZE

- ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA Pag. 42
- ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE Pag. 43
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA Pag. 44
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE Pag. 44
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO Pag. 44



APPENDICE

1) INDICI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

2) ELENCHI DEI TITOLI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA
- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

3) ELENCO DELLE DITTE

- TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23	XLIX	7	31 luglio 2005	72	95
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27	XLIX	8	31 agosto 2005	96	107
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43	XLIX	9	30 settembre 2005	108	113
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72	XLIX	10	31 ottobre 2005	114	127
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95					
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

**ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE
DI IDROCARBURI IN TERRA
ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **114.**

Istanza di permesso di ricerca «ANZI» presentata dalla Società ENI Divisione E&P (estratto).

Richiedente: Società ENI DIVISIONE E&P – Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 22 settembre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «ANZI».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Potenza.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 199.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 22'	40° 35'
b	3° 30'	40° 35'
c	3° 30'	40° 30'
d	3° 24'	40° 30'
e	3° 24'	40° 31'
f	3° 19'	40° 31'
g	3° 19'	40° 32'
h	3° 20'	40° 32'
i	3° 20'	40° 34'
l	3° 22'	40° 34'

- *Superficie richiesta:* km² 117,40.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1.



TAV. 1 - Istanza di permesso di ricerca ANZI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **115**.

Istanza di permesso di ricerca «SATRIANO DI LUCANIA» presentata dalla Società ENI Divisione E&P
(estratto).

Richiedente: Società ENI DIVISIONE E&P - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 22 settembre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «SATRIANO DI LUCANIA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Potenza.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 199.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 09'	40° 36'
b	3° 17'	40° 36'
c	3° 17'	40° 31'
d	3° 09'	40° 31'

- *Superficie richiesta*: km² 104,30.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 2.



TAV. 2 - Istanza di permesso di ricerca SATRIANO DI LUCANIA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **116**.

Istanza di permesso di ricerca «LA CERASA» presentata dalla Società Shell Italia E&P (estratto).

Richiedente: Società SHELL ITALIA E&P – Roma, Via dei Due Macelli, 66.

Data di presentazione dell'istanza: 23 settembre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «LA CERASA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Potenza.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 199.


- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 09'	40° 31'
b	3° 16'	40° 31'
c	3° 16'	40° 30'
d	3° 15'	40° 30'
e	3° 15'	40° 29'
f	3° 14'	40° 29'
g	3° 14'	40° 25'
h	3° 12'	40° 25'
i	3° 12'	40° 26'
l	3° 10'	40° 26'
m	3° 10'	40° 27'
n	3° 09'	40° 27'

- *Superficie richiesta*: km² 75,86.

L'istanza di permesso di ricerca risulta in concorrenza con l'istanza «BRIENZA» pubblicata nel *B.U.I.G.* Anno XLIX – N. 7.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 3.



TAV. 3 - Istanza di permesso di ricerca LA CERASA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **117**.

Istanza di permesso di ricerca «MONTE CAVALLO» presentata dalla Società Shell Italia E&P (estratto).

Richiedente: Società SHELL ITALIA E&P – Roma, Via dei Due Macelli, 66.

Data di presentazione dell'istanza: 23 settembre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MONTE CAVALLO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Potenza - Salerno.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 199-210.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 04'	40° 29'
b	3° 09'	40° 29'
c	3° 09'	40° 27'
d	3° 10'	40° 27'
e	3° 10'	40° 26'
f	3° 12'	40° 26'
g	3° 12'	40° 25'
h	3° 15'	40° 25'
i	3° 15'	40° 24'
l	3° 16'	40° 24'
m	3° 16'	40° 23'
n	3° 17'	40° 23'
o	3° 17'	40° 19'
p	3° 18'	40° 19'
q	3° 18'	40° 17'
r	3° 15'	40° 17'
s	3° 15'	40° 16'
t	3° 13'	40° 16'
u	3° 13'	40° 18'
v	3° 12'	40° 18'
z	3° 12'	40° 19'
a'	3° 11'	40° 19'
b'	3° 11'	40° 20'
c'	3° 10'	40° 20'
d'	3° 10'	40° 21'
e'	3° 09'	40° 21'
f'	3° 09'	40° 22'
g'	3° 08'	40° 22'
h'	3° 08'	40° 23'
i'	3° 07'	40° 23'
l'	3° 07'	40° 24'
m'	3° 06'	40° 24'
n'	3° 06'	40° 26'
o'	3° 05'	40° 26'
p'	3° 05'	40° 28'


q'

3° 04'

40° 28'

- *Superficie richiesta*: km² 211,90.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 4.



TAV. 4 – Istanza di permesso di ricerca MONTE CAVALLO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **118**.

Istanza di permesso di ricerca «PIGNOLA» presentata dalla Società Shell Italia E&P (estratto).

Richiedente: Società SHELL ITALIA E&P – Roma, Via dei Due Macelli, 66.

Data di presentazione dell'istanza: 23 settembre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «PIGNOLA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Potenza.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 199.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 17'	40° 36'
b	3° 25'	40° 36'
c	3° 25'	40° 35'
d	3° 22'	40° 35'
e	3° 22'	40° 34'
f	3° 20'	40° 34'
g	3° 20'	40° 32'
h	3° 19'	40° 32'
i	3° 19'	40° 31'
l	3° 17'	40° 31'

- *Superficie richiesta*: km² 54,83.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 5.



TAV. 5 – Istanza di permesso di ricerca PIGNOLA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **119**.

Istanza di permesso di ricerca «MOLINELLA» presentata dalla Società Compagnia Generale Idrocarburi
(estratto).

Richiedente: Società COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI - Roma, Via Cavour, 44.

Data di presentazione dell'istanza: 27 settembre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MOLINELLA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Bologna - Ferrara.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 76-87-88.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	0° 51'	44° 45'
b	0° 42'	44° 45'
c	0° 42'	44° 30'
d	0° 56'	44° 30'
e	0° 56'	44° 28'
f	1° 01'	44° 28'
g	1° 01'	44° 35'
h	0° 54'	44° 35'
i	0° 54'	44° 39'
l	0° 51'	44° 39'

- *Superficie richiesta*: km² 506,20.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 6.



TAV. 6 – Istanza di permesso di ricerca MOLINELLA

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **120.**

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 2005.

Conferimento del permesso di ricerca «MONTALBANO» alle Società Vega Oil, Nettis Gas Plus e JKX

Italia (Tavola n. 7)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 31 ottobre 2001 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale le Società Rigo Oil Company-Ltd. e Nettis Impianti-S.p.A. hanno chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «MONTALBANO», in territorio della provincia di Matera;

Vista l'istanza presentata in data 27 febbraio 2002, con la quale la Società JKX Italia-Ltd. ha chiesto il permesso di ricerca «COZZO IAZZITELLI» la cui area interferisce totalmente con quella dell'istanza della Società Rigo Oil Company-Ltd.;

Viste le note pervenute in data 3 maggio 2002 con le quali le Società concorrenti hanno

manifestato l'intenzione di costituire una joint-venture per la conduzione in comune della ricerca;

Visto il parere del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi per gli Idrocarburi e la Geotermia, il quale nella seduta del 7 maggio 2002, ritenuti adeguati e sostanzialmente equivalenti i programmi di lavoro presentati per le singole istanze, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta di joint-venture manifestata dalle Società concorrenti finalizzata al conferimento del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448699 del 18 dicembre 2001, con la quale questa Amministrazione, concordando con il parere espresso dal Comitato, ha invitato le Società concorrenti a presentare la costituzione della joint-venture, nonché un nuovo programma di lavoro unitario in linea con i precedenti;

Visto l'atto pervenuto in data 4 aprile 2003 con il quale è stata indicata la composizione della joint-venture rappresentata dalla Società Rigo Oil Company-Ltd. e la presentazione del nuovo programma dei lavori;

Considerato che il nuovo programma dei lavori è adeguato ai temi di ricerca;

Vista la nota ministeriale n. 492213 del 19 maggio 2003, con la quale è stata chiesta alla Regione Basilicata la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e contestualmente la Società Rigo Oil Company-Ltd. è stata invitata a presentare alla su indicata Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che la Società Rigo Oil Company-Ltd. ha presentato alla Regione Basilicata, in data 17 luglio 2003, il rapporto ambientale richiesto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 75F2004/D54 in data 10 febbraio 2004, della Regione Basilicata-Dipartimento Ambiente e Territorio, notificata alla Società Rigo Oil Company-Ltd., con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «MONTALBANO» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 22 febbraio 2005, con la quale la Regione Basilicata ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «MONTALBANO», subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

Considerato che la Società Nettis Impianti-S.p.A. in data 21 ottobre 2002, a rogito notaio Francesco Paolo Petrarca notaio in Bari rep. n. 11033 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 24 ottobre 2002, ha ceduto il proprio ramo d'azienda, comprendente i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, alla Società Nettis Gas Plus-S.p.A.;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1990, n. 9 la Società Rigo Oil Company-Ltd. ha costituito, in data 14 novembre 2003 a rogito notaio Dott.ssa Maria Grazia Russo notaio in Roma rep. n. 6393 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 19 novembre 2003 al n. 028905/1, la Società denominata Vega Oil-S.r.l.;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alle Società VEGA OIL-S.r.l. (c.f. n. 07721631005) con sede in Roma, Via Romeo Romei, 27 (C.a.p. 00136), NETTIS GAS PLUS-S.p.A.(cf. 05920250726) con sede in Bari Via Bitritto, 131 (C.a.p. 70124) e JKX ITALIA-Ltd. (c.f. n. 093040860434) con sede in Londra, 6 Cavendish Square W1G OPD e sede secondaria in Milano, Via Fratelli Gabba, 3 (C.a.p. 20121) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTALBANO» in territorio della provincia di Matera.

Le quote di partecipazione al permesso sono così suddivise:

Vega Oil-S.r.l.:	30%;
Nettis Gas Plus-S.p.A.:	30% ;
JKX Italia-Ltd.:	40%.

Rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi è nominata la Società Vega Oil-S.r.l.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dodici vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 165,04 (centosessantacinquevirgolazeroquattro).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto le titolari del permesso sono tenute a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 625 del 1996 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- Le Società permissionarie sono tenute ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel disciplinare tipo di cui all'art. 3, le permissionarie sono tenute ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. n. 128 del 9 maggio 1958 e del d. lgs. n. 624 del 1996.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del d. lgs. n. 152 del 1999, del d. lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e

conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Società permissionarie dovranno svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, le Società permissionarie nel corso dello svolgimento della attività di ricerca sono comunque tenute a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alle citate delibere n. 75F2004/D54 in data 10 febbraio 2004 e n. 381 del 22 febbraio 2005 della Regione Basilicata che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Basilicata. Roma, 8 settembre 2005.


Il Direttore generale: GARRIBBA

Allegato al D.M. 8 settembre 2005 relativo al permesso di ricerca «MONTALBANO».

Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	4° 00'	40° 24',640
b	4° 02',883	40° 22',416
c	4° 03',809	40° 23',099
d	4° 06'	40° 21',400
e	4° 06'	40° 21'
f	4° 10'	40° 21'
g	4° 10'	40° 20'
h	4° 12'	40° 20'
i	4° 12'	40° 16'
l	4° 06'	40° 16'
m	4° 06'	40° 17'
n	4° 00'	40° 17'

Estensione dell'area di ricerca: km² 165,04.



TAV. 7 - Permesso di ricerca MONTALBANO

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **121**.

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 2005.

Accettazione della rinuncia della Società Edison al permesso di ricerca «MONTORSI» (v. B.U.I.G. Anno XLV - N. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alla Società Edison Gas-S.p.A., è stato accordato fino al 20 febbraio 2007 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTORSI» in territorio delle provincie di Foggia, Campobasso e Benevento;

Visto il D.M. 12 febbraio 2004, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alla Società Edison-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 19 ottobre 2004, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. - Ufficio F7 di Napoli prot. n. 2942 del 13 luglio 2005;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTORSI», dell'estensione di kmq 493,41 in territorio delle provincie di Foggia, Campobasso e Benevento di cui è titolare in base al D.M. 12 febbraio 2004 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Campania.
Roma, 8 settembre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **122.****Istanza di proroga della concessione di coltivazione «SERRA PIZZUTA» presentata dalla Società ENI** (estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 15 settembre 2005.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «SERRA PIZZUTA» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 802 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Matera.- *Superficie*: km² 62,55.- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 62,55.NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **123.****Istanza di proroga della concessione di coltivazione «MANCHE DI CIMALIA» presentata dalla Società Edison** (estratto).

Richiedente: Società EDISON - Milano, Foro Buonaparte, 31.

Data di presentazione dell'istanza: 21 settembre 2005.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «MANCHE DI CIMALIA» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 779 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Province*: Catanzaro - Cosenza.- *Superficie*: km² 30.- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 30.**ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE****DI IDROCARBURI IN MARE****PERMESSI DI PROSPEZIONE****ISTANZE DI PERMESSI DI PROSPEZIONE**NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **124.****Istanza di permesso di prospezione «d4E.P-.SA» presentata dalla Società SARTEC** (estratto).Richiedente: Società SARTEC - Assemini (CA), Loc. Grogastu, Traversa C, 5^a Strada Ovest.

Data di presentazione dell'istanza: 16 settembre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d4E.P-.SA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino*: Golfo di Cagliari e Mare Mediterraneo (Zona E).


- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.)*: 949/M.

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	9° 05'	39° 07'
b	9° 22'	39° 09'
c	9° 30'	38° 51'
d	9° 01'	38° 48'

- *Superficie richiesta*: km² 1.150,00.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 8 fuori testo.



TAV. - Istanza di permesso di prospezione NORA

TAV. 8 - Istanza di permesso di prospezione d4E . P - . SA

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PROROGA E RIDUZIONE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **125.**

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «B.R263.ET» presentata dalla Società ENI (r.u.) (estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 28 settembre 2005.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si richiede la prima proroga: «B.R263.ET» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 659 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zona B).

- *Superficie*: Km² 464,66.

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 12 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.


- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice o intersezione	Longitudine E Greenwich	Latitudine N.
a	14° 32'	42° 31'
b	14° 46'	42° 31'
c	14° 46'	42° 30'
d	14° 52'	42° 30'
e	14° 52'	42° 28'
f	14° 53'	42° 28'
g	14° 53'	42° 26'
h	14° 52'	42° 26'
i	14° 52'	42° 24'
l	14° 44'	42° 24'
m	14° 44'	42° 25'
n	14° 35'	42° 25'
o	14° 35'	42° 23'
p	14° 28'	42° 23'
q	14° 28'	42° 24'
r	14° 29'	42° 24'
s	14° 29'	42° 25'
t	14° 32'	42° 25'

Area sensibile.

- *Estensione dell'area di ricerca ridotta per la quale si chiede la prima proroga*: Km² 347,30.

Riproduzione del piano topografico del permesso ridotto: Tav. n. 9.



TAV. 9 - Permesso di ricerca B . R 263 . ET

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **126.**

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 2005.

Modifica del programma di lavoro della concessione di coltivazione «C.C3.AG» della Società Enimed.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 13 giugno 1980 con il quale è stata accordata alla Società AGIP - S.p.A., per la durata di anni venti, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «C.C3.AG», della superficie di Km² 39,48 sita nel canale di Sicilia, zona "C";

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, e concessioni geotermiche a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP - S.p.A. nella Società ENI - S.p.A.;

Visto il D.M. 12 luglio 2005 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "C.C3.AG." è stata trasferita ed intestata dalla Società ENI - S.p.A. alla Società ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI -S.p.A., di seguito denominata ENIMED- S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 2 settembre 2002 con la quale la Società ENI -S.p.A. ora ENIMED -S.p.A. ha chiesto l'approvazione all'integrazione del programma lavori esplorativi della concessione "C.C3.AG.", che prevede l'esecuzione di un sondaggio esplorativo;

Visto il rapporto del 11 febbraio 2003 prot. 0609 con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio F7- di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di integrazione al programma lavori di esplorazione;

Vista la nota ministeriale del 26 febbraio 2003 prot. 491497 con la quale, è stata richiesta la verifica di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente - Servizio VIA ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 526;

Vista la nota n° DSA/2005/08258 del 31 marzo 2005 pervenuta l'11 aprile 2005, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha espresso, a seguito del parere n. 663, dalla Commissione VIA in data 24 febbraio 2005 e da quanto indicato nella nota DPN/3D/2004/288 del 24 febbraio 2005 della Direzione Generale per la Protezione della Natura, parere favorevole alla realizzazione del pozzo esplorativo denominato "GIORGIA 1" nella concessione di coltivazione "C.C3.AG" ricadente nel Canale di Sicilia escludendo tale opera dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e di mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione.

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' UNMIG in data 22 aprile 2005 favorevole all'accoglimento dell' istanza;

D E C R E T A:

Art. 1 - Alla Società ENIMED - S.p.A. con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis - Contrada Ponte Olivo (c.f. 12300000150) è accolta l'integrazione del programma di lavori, consistente nell'esecuzione di un sondaggio esplorativo, nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «C.C3.AG» ubicata nel Canale di Sicilia nell'ambito della zona "C".

Art. 2 - La società è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. nelle premesse citate, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela dei pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- b) in caso di perforazione di nuovi pozzi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di compatibilità ambientale in applicazione dell'art 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;
- c) ad osservare le prescrizioni e le raccomandazioni prescritte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nella nota n. DSA/2005/08258 del 31 marzo 2005 che fa parte integrante del presente decreto ;

d) a provvedere alla adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi a fine vita produttiva dei pozzi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENIMED - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Palermo.

Roma, 20 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Per opportuna conoscenza e per i riflessi nell'uso di prodotti esplosivi nelle attività di ricerca e coltivazione idrocarburi, si riportano di seguito le recenti disposizioni in materia di misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, che impongono speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di prodotti esplosivi.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **127**.

Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo 1. (Omissis)

Art. 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi (Omissis)

Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

Art. 4. Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa (Omissis)

Art. 5. Unità antiterrorismo (Omissis)

Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet (Omissis)

Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con

proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».
4. La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.».

Art. 9. Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo (Omissis)

Art. 10. Nuove norme sull'identificazione personale ((Omissis)

Art. 11. Permesso di soggiorno elettronico (Omissis)

Art. 12. Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato (Omissis)

Art. 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo (Omissis)

Art. 14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione (Omissis)

Art. 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo (Omissis)

Art. 16. Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo (Omissis)

Art. 17. Norme sull'impiego della polizia giudiziaria (Omissis)

Art. 18. Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia (Omissis)

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge 31 luglio 2005, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. (GU n. 177 del 1-8-2005)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2005 "Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del 17-8-2005)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2^a e 3^a categoria;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

Letto l'art. 11 della predetta direttiva n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per mare «I.M.O.» e nelle acque interne «A.D.N.R.»;

Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, è stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);

Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva n. 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione della Commissione delle Comunità europee del 15 aprile 2004, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;

Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi;

Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre attività delittuose;

Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplosive;

Ritenuta altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplosivi e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti durante le attività di trasporto;

Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e ritenuto di accoglierne i suggerimenti;

Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;

Decreta:

Art. 1

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilità.

3. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano legittimamente detenuti in forza di autorizzazioni di polizia rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, essi potranno essere utilizzati, con le modalità di cui all'art. 2, per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al 31 ottobre 2005.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, i materiali non utilizzati e, comunque, quelli non suscettibili di utilizzazione in attività di cava, estrattive o di ingegneria civile devono essere distrutti, senza diritto a rimborso o indennizzo, o consegnati, entro i successivi quindici giorni, ad un deposito delle Forze armate o di polizia, ovvero ad un deposito specificamente autorizzato dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, salvo i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite a norma del comma 1.
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31 dicembre 2007.

Art. 2

1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2^a e 3^a categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilità della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.

Art. 3

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, è subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche e organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessità.
2. Quando è prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è limitata, fino alla data del 31 dicembre 2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.
3. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritta, da quello di scorta.
4. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:
 - a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo guardie particolari giurate;
 - b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;
 - c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità;
 - d) dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati.
5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.
6. È vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere comunicati alla competente autorità di pubblica sicurezza.
7. L'equipaggio non può aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo.

Art. 4

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferroviaria.

Art. 5

1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione degli esplosivi debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli esplosivi stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, comprese i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso.
Alle annotazioni può provvedersi anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.
2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di esplosivi ovvero in quelle in cui gli esplosivi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altre giustificate ragioni sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplosivi, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Circolare 557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005

OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. **Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.**

Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie. Le misure all'uso definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.

Art. 7 Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telecomunicazioni (Omissis).**Art. 8 Integrazione della disciplina amministrativa in materia di esplosivi.****Inquadramento normativo.**

Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 144 si è inteso integrare e aggiornare la disciplina vigente in materia di esplosivi prevedendo:

- a) con i commi 1 e 2, la possibilità, rimessa ad un apposito decreto ministeriale, più avanti illustrato, di circoscrivere la circolazione e l'impiego di alcuni tipi di detonatori o di esplosivi che possono meglio prestarsi all'occultamento o ad impieghi criminosi e di incrementare la sicurezza, contro il rischio di indebita sottrazione, delle attività concernenti, particolarmente, il trasporto, il posizionamento e lo sparo degli esplosivi;
- b) con i commi 3 e 4, l'integrazione dell'art. 163, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, conseguentemente, della disciplina recata nell'art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956, concernente il mestiere di "fochino";
- c) con il comma 5, l'integrazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con un art. 2-bis volto a sanzionare penalmente "chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali".

Su quest'ultima disposizione, specifiche indicazioni, anche di carattere interpretativo ed applicativo, sono contenute nella circolare ministeriale n. 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso, sicché alle stesse si fa integrale rinvio.

Per quanto concerne gli altri interventi recati dall'articolo 8 qui in esame, si precisa quanto segue.

Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di esplosivi.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche nel sito web di questo Ministero (www.interno.it), sono state disposte speciali misure di sicurezza per la commercializzazione, il trasporto e l'impiego degli esplosivi.

In particolare:

1. l'art. 1 prescrive il temporaneo divieto - dal 1° settembre c.a. (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2007 - delle attività concernenti i detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità ed i prodotti bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi, commercializzati in confezioni portatili, fatte salve quelle inerenti ai soli impieghi operativi, addestrativi e di studio per le esigenze delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato. Conseguentemente, eventuali autorizzazioni o licenze adottate anteriormente devono essere revocate o sospese, fatti salvi gli effetti prodotti e quelli immediatamente conseguenti (es. deposito di materiali già prodotti o importati), e fatte salve le autorizzazioni inerenti a materiali destinati, sulla base dei contratti in corso, alle esigenze delle FF.AA. o di polizia.

Giova precisare che per detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità si intendono quelli così definiti nel decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e 5, (per i quali, cioè, l'impulso di accensione è compreso fra 0,8 e 1000 mWs/Ohm), finora ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per uso civile. Per prodotti bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi si intendono quei prodotti, di per sé inerti o, al massimo, infiammabili, commercializzati nelle dosi opportune in due o più contenitori, i quali, all'atto della miscelazione o a breve distanza di tempo producono sostanze esplosive; si tratta di prodotti, è opportuno ricordare, finora non autorizzati e non ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per usi civili, indipendentemente dalle caratteristiche di confezionamento.

Per i detonatori sopra indicati è previsto un periodo breve di smaltimento delle scorte, fino al 31 ottobre p.v., per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile. Sicché, trascorso tale periodo, le quantità residue dovranno essere distrutte (con le modalità che saranno a suo tempo precisate), senza diritto a rimborso o indennizzo, oppure versate, nei quindici giorni successivi, nel più vicino deposito delle FF.AA. o di polizia, ovvero in depositi appositamente autorizzati dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, fatta eccezione per i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite per le esigenze delle predette FF.AA. o di polizia.

A proposito di quanto sopra, si sottolinea l'opportunità che il rilascio, a domanda degli interessati che siano già titolari di una licenza di deposito di materiali esplosivi di 2^a e 3^a categoria, della speciale autorizzazione prefettizia per la custodia dei detonatori residui, propri o di terzi, sia subordinato ad una puntuale verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza e di vigilanza del deposito, rapportate ai quantitativi massimi per i quali la custodia stessa è autorizzata, ed alla disponibilità di idonei locali per il deposito dei detonatori, separati da quelli destinati ad accogliere gli altri esplosivi, oltre che dei requisiti di affidabilità del titolare della licenza.

L'autorizzazione sarà comunque subordinata alla predisposizione di uno speciale registro delle operazioni di deposito in custodia, con la specifica prescrizione di annotarvi, per ciascuna consegna, qualità e quantità dei materiali, ditta interessata, data della presa in carico, estremi identificativi della persona che procede alla consegna e di quella che procede all'accettazione e relative sottoscrizioni e somme eventualmente versate come anticipo di quelle dovute per la custodia. L'autorizzazione dovrà, inoltre, contenere idonee prescrizioni per la sigillatura di sicurezza dei contenitori e per le misure anti-asporto degli stessi.

In relazione a quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di assicurare la massima diffusione delle prescrizioni del menzionato decreto e di quelle qui riportate, e di predisporre, anche d'intesa con le Autorità militari e con gli organi di polizia competenti, l'elenco dei depositi abilitati, da porre a disposizione delle ditte interessate.

Si precisa che, esaurita la fase transitoria, le attività relative ai detonatori elettrici a bassa e media intensità e agli altri prodotti riservati all'impiego delle FF.AA. e Corpi armati dello Stato saranno consentite, per il periodo di vigenza delle limitazioni, solo agli operatori muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di P.S..

Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 2 dell'art. 1 del D.M., il quale prescrive che sui predetti detonatori, importati, prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, idonei ad assicurarne la tracciabilità. Premesso che il riferimento va fatto alle indicazioni di carattere generale già fornite con la circolare 557/PAS. 12664 - XV.H.MASS. (53) del 5 maggio 2005 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 2005), gli interessati potranno presentare documentata istanza di approvazione a questo Ministero.

Per completezza, si aggiunge che rimangono destinati al mercato civile i detonatori elettrici ad alta (o altissima) intensità, aventi un impulso di accensione superiore a 1000 mWs/Ohm e, comunque, quelli per i quali la corrente di non accensione sia calcolata fino a 4 Ampere.

Per pronto riferimento si riporta, di seguito, una tabella di confronto tra le più comuni modalità di classificazione dei detonatori elettrici che corrispondono, normalmente, alle indicazioni rinvenibili sulle confezioni degli stessi.

Tipo	Denominazione	Altre	Decr. Min.	Corrente di
------	---------------	-------	------------	-------------

	scandivana	denominazioni internazionali	industria, commercio e artigianato 21/4/1979	non accensione in Ampère
Bassa intensità	Gruppo 1	A / S / NT/Ia/BI	> 0,8 mWs/Ohm	0,25
Media intensità	Gruppo 1a	U/F	> 8 mWs/Ohm	0,45
	Gruppo 2	VA//IIa		1,2
Alta intensità	Gruppo 3	HU / P / XS	> 1000 mWs/Ohm	4,0

N.B. Secondo lo Standard Europeo prEN 13763-19 in via di adozione, i detonatori saranno distinti in quattro "Classi", nelle quali, oltre a quelle sopra citate, è ricompresa anche la categoria dei detonatori ad altissima intensità (impulso di accensione >2500 mWs/OHM).

Si ricorda inoltre che, a mente di quanto previsto dalla citata Circolare del Ministro dell'Interno n. 5557/PAS.12664-XV.H.MASS(53), del 5 maggio 2005, e dal sopra ricordato Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, sulle confezioni dei detonatori (come, peraltro, su quelle di tutti gli altri esplosivi) immessi nel territorio dello Stato devono essere riportati, in lingua italiana (o in versione bilingue, ove previsto), gli elementi essenziali atti alla completa identificazione dei medesimi.

2. L'art. 2 del D.M. prescrive più stringenti **misure di sicurezza e controllo sull'impiego** degli esplosivi di 2[^] e 3[^] categoria per uso civile, prevedendo che il posizionamento e lo sparo devono svolgersi alla presenza della Forza pubblica, ove disponibile e previo versamento delle somme dovute per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal Questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.

E' essenziale, in tale contesto, la prescrizione, da parte del Questore o del funzionario di P.S. delegato, della dettagliata documentazione, in apposito verbale recante l'indicazione di luogo, data e ora, di tutte le operazioni di prelievo dei detonatori e degli esplosivi dal mezzo di trasporto, indicandone la quantità di posizionamento degli stessi nei luoghi d'impiego, delle operazioni preliminari al brillamento, con la verifica dei collegamenti delle cariche agli esploditori, del brillamento stesso (con indicazione degli scoppi percepiti) e di quelle successive, compresa la verifica delle quantità non esplose, nonché dell'identità, debitamente verificata, delle persone operanti e comunque presenti, fra le quali, necessariamente, la persona autorizzata all'acquisto dell'esplosivo e responsabile della sua manipolazione.

Premesso che la **presenza della forza pubblica** alle operazioni in parola costituisce la regola, sicché le SS.LL. adotteranno ogni opportuna iniziativa per assicurarne i servizi, anche mediante calendari di disponibilità concordati con le ditte interessate, ove nondimeno essa non sia disponibile, le operazioni potranno essere svolte purché sia assicurata compiuta documentazione delle stesse mediante:

- a) dichiarazione del responsabile dell'impiego dell'esplosivo, comprensiva di tutti gli elementi oggetto di verbalizzazione sopra detti, sottoscritta da tutte le persone presenti nelle diverse fasi di lavoro;
- b) tracciato della centralina di monitoraggio sismico-acustico per la misura delle vibrazioni e delle onde di sovrappressione aerea.

In relazione alla conformazione dei luoghi, al quantitativo degli esplosivi da impiegare e ad altre circostanze che possono incidere sulla controllabilità delle operazioni, ovvero in relazione alle esigenze locali di ordine e sicurezza pubblica, il Questore prescriverà che i servizi di controllo siano integrati, a cura e spese della ditta interessata, con la vigilanza di una o più guardie particolari giurate appositamente istruite, le quali, sulla base di coerenti e precise disposizioni di servizio impartite dal Questore o funzionario di P.S. delegato e rese edotte delle conseguenti responsabilità, documenteranno le operazioni mediante dettagliato verbale recante tutte le indicazioni sopra dette ed accurata ripresa audiovisiva.

In ogni caso, il verbale, ovvero la dichiarazione sottoscritta ed il supporto recante il tracciato della centralina di monitoraggio, nonché quello recante la registrazione audiovisiva, se prescritta, sarà consegnato senza ritardo alla Questura, che disporrà le necessarie verifiche.

3. Gli artt. 3 e 4 del D.M. disciplinano le attività di **trasporto degli esplosivi** destinati agli impieghi civili, integrando a tal fine le disposizioni dell'art. 106 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S. e le istruzioni applicative già impartite da questo Dipartimento.

Al riguardo si precisa che la norma non si applica ai trasporti di materiale pirotecnico finito (compresi i semilavorati finiti destinati all'industria pirotecnica o agli usi tecnici, quali "air-bag", "attuatori", ecc.), per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (cfr. D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 settembre 2003, in G.U. n. 160 del 10 ottobre 2003).

Si attira, inoltre, l'attenzione sul fatto che la facoltà di cui al secondo comma del predetto art. 106, di autorizzare trasporti "senza vincolo di scorta", è stata circoscritta, fino alla data del 31 dicembre 2007, a casi assolutamente eccezionali e per quantitativi minimi, la cui determinazione è stata rimessa a questo Dipartimento.

A tal fine, si ritiene che l'eccezionalità possa essere riconosciuta nel caso in cui risultino indisponibili, anche in relazione all'urgenza dei lavori da compiere con l'uso di esplosivi, guardie giurate in grado di assicurare la scorta con le misure di sicurezza prescritte, o agenti della forza pubblica. In tal caso i Sigg.ri Prefetti potranno autorizzare trasporti "senza vincolo di scorta" nel limite quantitativo che si ritiene di determinare in non più di due Kg. di esplosivo e non più di dieci detonatori.

In conseguenza di quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti provvederanno a revocare le autorizzazioni eventualmente in corso per quantitativi maggiori; atteso, inoltre, che le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno in argomento richiedono apparecchiature ed oneri organizzativi aggiuntivi rispetto a quelli vigenti, assegneranno congrui termini, comunque non superiori a trenta giorni lavorativi, per gli adeguamenti tecnici necessari, durante i quali potranno autorizzare i trasporti urgenti.

4. L'art. 5, infine, integra il sistema di **identificazione delle persone** e di registrazione dei fatti riguardanti gli esplosivi, prescrivendo, accanto all'obbligo, per i titolari delle fabbriche e dei depositi e per gli utilizzatori, di assumere tutte le misure idonee ad impedire l'accesso e la permanenza degli estranei in dette aree, quello di annotare le complete generalità dei propri dipendenti e di identificare compiutamente tutti coloro che per ragione dell'incarico loro affidato o per altri giustificati motivi siano autorizzati ad accedere nelle medesime aree.

Il decreto precisa che la registrazione va effettuata nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S. o in altro registro debitamente vidimato e che ogni variazione va comunicata senza ritardo al Questore. Restano ferme, ovviamente, le facoltà di controllo, compreso l'accesso al registro, degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Si attira l'attenzione sul comma 1 dell'art. 5 del D.M. il quale richiede - relativamente alle attività di acquisto e movimentazione (importazione, esportazione, transito e trasporto) degli esplosivi - l'annotazione nella licenza, o in apposita "estensione" della stessa, debitamente vidimata, dei dati identificativi e del codice fiscale del titolare e di coloro che sono incaricati dell'effettivo maneggio o uso degli esplosivi stessi.

Conseguentemente i Sigg.ri Prefetti predisporranno un piano di ritiro e aggiornamento delle licenze in corso, da esaurire in tempi ristretti e comunque non oltre il 31 dicembre p.v..

Su quanto sopra saranno assicurati costanti e accurati controlli, aggiornando quelli già eventualmente disposti o avviati in attuazione delle direttive impartite con circolare n. 557/PAS. 9722.10.100 (7) 28 del 19 luglio 2005.

Nulla osta allo svolgimento dell'attività di fochino.

Come detto, l'art. 8 del D.L. n. 144 ha integrato anche l'art. 163, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo che il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino sia subordinato non solo al previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, come previsto dall'articolo 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, ma anche al previo "nulla osta" del Questore della provincia in cui l'interessato risiede. La norma precisa pure che il "nulla osta" "può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi."

Va, quindi, fatto riferimento agli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di P.S. ed all'art. 9 della legge n. 110 del 1975. A mente di quest'ultima disposizione, è opportuno che il Questore richieda sempre la certificazione sanitaria di cui all'art. 35 del predetto TULPS.

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa è inoltre opportuno che il nulla osta venga richiesto (**Modello in all. 2**) dagli interessati prima dell'inizio dei corsi formativi finalizzati al conseguimento delle occorrenti capacità tecniche e, comunque, almeno in concomitanza con la domanda per sostenere l'accertamento della richiesta capacità tecnica, al fine di consentirne il rilascio (o il diniego) anteriormente all'espletamento delle prove prescritte. Del rilascio (o diniego) sarà data comunicazione alla Commissione tecnica provinciale, per il tramite della Prefettura - UTG competente, ed al Comune presso il quale l'interessato avrà dichiarato di voler richiedere la prescritta licenza.

Si fa presente che il nulla osta e l'attestato di capacità tecnica dovranno essere allegati alla domanda di licenza.

Eventuale diniego o revoca del "nulla osta".

Avverso il diniego del "nulla osta", in quanto atto di per sé suscettibile di incidere sulla posizione giuridica dell'interessato, sono ammessi il ricorso gerarchico al Prefetto o il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso di revoca del "nulla osta", invece, il provvedimento questorile non sembra suscettibile di autonoma impugnazione, ma il ricorso va, eventualmente, presentato avverso il ritiro del titolo autorizzatorio, con i rimedi ad esso propri (ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato).

Il D.L. n. 144, infatti, nel prevedere la revoca del "nulla osta" per il venir meno delle condizioni di affidabilità personale previste dalla legge, prescrive di darne comunicazione al Comune competente per l'immediato ritiro della licenza.

In assenza di una precisa indicazione di legge o di regolamento che disciplini il necessario circuito informativo fra il Comune competente al rilascio della licenza e al suo ritiro e la Questura competente alla verifica dei requisiti di affidabilità dell'interessato, i Questori vorranno apporre al "nulla osta" una specifica prescrizione a carico degli interessati, recante l'onere di trasmettere alla Questura, contestualmente e per conoscenza, copia della domanda per il rilascio della licenza e di comunicare successivamente ogni eventuale ulteriore variazione (nel caso di trasferimento della residenza in altra provincia la comunicazione va fatta anche alla Questura competente per territorio).

L'art. 8 del D.L. n. 144 non disciplina espressamente quali siano gli effetti sulle licenze già rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto legge), tuttavia, l'efficacia retroattiva della norma appare difficilmente contestabile quando vi sia stata una misura di prevenzione o una misura interdittiva antimafia (cfr. art. 13 legge n. 1423/1956 e artt. 8 e 10 legge n. 575/1965) e negli altri casi di revoca obbligatoria delle licenze concernenti armi ed esplosivi.

Pertanto, con riserva di ulteriori approfondimenti, finalizzati anche alla proposizione degli interventi normativi correttivi eventualmente necessari, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di sensibilizzare i Comuni delle rispettive province affinché siano comunicate al Questore della provincia di residenza degli interessati gli estremi delle licenze per l'esercizio dell'attività di fochino rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 e di disporre analoga comunicazione dei propri uffici per quelle rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 112 del 1998.

I Questori procederanno, quindi, alla verifica della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti per il rilascio del nulla osta, previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento con le modalità previste dalla legge n. 241/1990, informando questo Dipartimento del relativo esito.

Art. 9- Disciplina delle attività di volo (Omissis)

o o o

Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato (www.interno.it; e www.poliziadistato.it), le SS.LL. sono pregate di voler informare di quanto sopra le categorie e gli organi interessati, sollecitandone la collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle nuove norme e di voler disporre il monitoraggio delle diverse fasi applicative, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati segnalando eventuali emergenze di rilievo.

Si unisce a tal fine il **modello informativo in all. 4**, rappresentando che, in adesione alla ricordata ministeriale n. 11001/114/1(2) Gab. del 16 agosto scorso, la prima rilevazione andrà effettuata alla data del 30 settembre p.v., con invio dei dati non oltre i primi giorni di ottobre, onde consentire il tempestivo riferimento al Sig. Ministro.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**

- **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**

- Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802

- Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927

- Ufficio F6 – Via Benedetto Croce, 40 – 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696

- Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 – 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

- **MERCATO DEL GAS**

- Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE
Aggiornamento al 30 settembre 2005

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Pubblic. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Kmq
1	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
2	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
3	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
4	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
5	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
6	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
7	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
8	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
10	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
11	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
12	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
13	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
14	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
15	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
16	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
17	XLV-2	02/01	CIVITAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
18	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
19	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON SpA, ENERGIA CONC.	BASILICATA	MT	9,65
20	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
21	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
22	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
23	XLVI-12	11/02	LONGASTRINO	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	EMILIA ROMAGNA	FE-RA	139,72
24	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
25	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
26	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
27	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
28	XLVII-11 XLIX-5	10/03 21/04	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	(212,03) 188,95
29	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
30	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28
31	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
32	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33
33	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
34	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
35	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30

36	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA (12)	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87
37	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
38	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
39	XLVIII-7	06/04	BAGNACAVALLO (13)	ENI S.p.A. DIV. EXPLORATION & PRODUCTION	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
40	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI-VA	462,14
41	XLVIII-9	08/04	FIUME BRUNA (12)	GA.I.A. - Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
42	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
43	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
44	XLVIII-10	09/04	CASALE COCCHI (13)	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
45	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
46	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
47	XLVIII-11	10/04	LA SACCA (14)	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
48	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
49	XLIX-3	28/02	LA BOSCA (14)	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
50	XLIX-3	28/02	PUNTA MARINA	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
51	XLIX-4	31/03	COSTA PAVESI (15)	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85
52	XLIX-6	30/05	ALTEDO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	190,87
53	XLIX-6	30/05	PIZZO SCIABOLONE	GAS PLUS ITALIANA	BASILICATA	MT	96,22
54	XLIX-7	03/06	BRIENZA	JKX ITALIA	BASILICATA	PZ	75,86
55	XLIX-7	28/06	SANTA MARGHERITA (15)	SVILUPPO RISORSE NATURALI	EMILIA ROMAGNA	PR	308,83
56	XLIX-7	30/06	CASCINA CAMPAZZO	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
57	XLIX-7	30/06	LA RISORTA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	369,50
58	XLIX-8	28/06	LA PROSPERA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	110,00
59	XLIX-8	28/06	OPERA	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	MI-PV	329,00
60	XLIX-8	29/7	SOLAROLO	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
61	XLIX-9	22/8	S.MARTINO	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	PR	250,70
62	XLIX-10	22/9	ANZI	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	117,40
63	XLIX-10	22/9	SATRIANO DI LUCANIA	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	104,30
64	XLIX-10	23/9	LA CERASA	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	75,86
65	XLIX-10	23/9	MONTE CAVALLO	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-SA	211,90
66	XLIX-10	23/9	PIGNOLA	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	54,83
67	XLIX-10	27/9	MOLINELLA	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	506,20

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
4	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
5	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
6	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
7	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
8	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81

9	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
10	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
11	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50
12	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64
13	XLVIII-9	08/04	d 348 C.R.-NP	VEGA OIL	C - Canale di Sicilia	336,98
14	XLIX--3	02/05	d 22 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	743,09
15	XLIX--5	04/05	d 59 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Ionio	730,75
16	XLIX-6	05/05	d 23 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	743,81
17	XLIX-6	05/05	d 24 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	726,90

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLVIII-8	07/04	VAL D'AGRI *	ENI, SHELL E&P	BASILICATA	PZ	660,17
3	XLIX-5	22/04	ABBADESSE	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	14,70
4	XLIX-6	17/05	CAPPARUCCIA	ENI, EDISON	MARCHE	AP	59,55

(* Istanza di unificazione delle concessioni di coltivazione GRUMENTO NOVA e VOLTURINO)

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Scrl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14

7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Srl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Srl	BASILICATA	MT	48,16
11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16
12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.